

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

(CODICE FISCALE N°80213470588)

MINISTERO DELLA DIFESA

NAVARM

Direzione Nazionale

Report n° 20537

In data 28 MAG. 2015

CONTRATTO

che si stipula tra il Ministero della Difesa Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti - Direzione degli Armamenti Navali (NAVARM) e la Società "FINCANTIERI S.p.A." con sede in Trieste, per la vendita dal Ministero a quest'ultima di n°4 (quattro) corvette, già denominate "Minerva", "Danaide", "Sibilla" e "Urania", e relativa dotazione di parti di rispetto (pp.dd.rr.) per l'importo complessivo di € 11.117.161,70 (Euro undicimilionicentodiciassette milacentosessantuno/settanta).

L'anno duemilaquindici, il giorno VENTOTTO del mese di MAGGIO in Roma, in una sala del Ministero della Difesa - (NAVARM) - (codice fiscale n°80213470588).

Innanzi a me, dott.ssa Livia MANISCALCO, Ufficiale Rogante del Ministero della Difesa - (NAVARM)

Maniscalco

Offici

FINCANTIERI S.p.A.
DIREZIONE NAVALI
[Signature]

autorizzato a ricevere gli atti di interesse dell'Amministrazione della Difesa, non assistito dai testimoni secondo quanto disposto dall'art.47 della legge 16/02/1913, n°89, come modificato dalla legge del 28/11/2005, n°246.

SONO COMPARSI:

- la Dott.ssa Giorgia FELLI - Dirigente nel Ministero della Difesa (NAVARM) in rappresentanza dell'Amministrazione, giusta quanto risulta dal decreto della Direzione degli Armamenti Navali del 31 dicembre 2014, registrato alla Corte dei Conti in data 26 febbraio 2015;

e per l'altra parte, che nel corso del presente contratto sarà chiamata "la Società",

- il Sig. Valter REVELLI nato a Genova il 13/03/1955, in qualità di Procuratore Speciale della Società "FINCANTIERI S.p.A." con sede legale in Trieste, Via Genova n°1 (codice fiscale n°00397130584) come risulta dalla visura camerale in data 26/05/2015 e dalla Procura Speciale n° 113876 di Repertorio in data 26/05/2015.

Da tali documenti, in atti, io sottoscritto Ufficiale Rogante ho accertato la piena capacità del medesimo ad impegnare e rappresentare legalmente la

Società stessa.

Detti comparenti, della cui identità e poteri, io Ufficiale Rogante sono certo, hanno richiesto la stipulazione, a mio rogito, del presente contratto in forma pubblico amministrativa elettronica.

PREMESSO

- che l'art.422 del D.P.R. 15 marzo 2010, n°90, individua, tra i beni mobili alienabili, ricompresi nell'elenco di cui all'art.424, le "Unità Navali di vario tipo e dislocamento" e "le parti di rispetto" dei vari impianti qualora non più rispondenti alle esigenze delle Forze Armate;

- che il Sig. Capo di Stato Maggiore della Difesa, con dichiarazione in data 14 maggio 2015, ha stabilito che non sono più rispondenti alle esigenze della difesa le Navi Minerva, Urania, Danaide e Sibilla e parte delle dotazioni di rispetto ad esse associate;

- che la Società, fornitrice a suo tempo delle Unità navali suddette, con lettera in data 23 gennaio 2015, ha manifestato interesse all'acquisto delle medesime per la successiva cessione, a mezzo contratto, alla Guardia Costiera della Repubblica Popolare del Bangladesh, previo "refitting" e

Lauredo

effa

[Stampa e firma illeggibile]

ammodernamento;

- che la Società, con lettera in data 9 aprile 2015, ha richiesto la formalizzazione del prezzo di cessione per le quattro Unità navali e un set di pp.dd.rr.;

- che l'Amministrazione ha in atto dei programmi di ammodernamento da realizzarsi mediante contratti (stipulati o stipulandi) con la Società e che pertanto sussistono le condizioni richiamate al comma 5 dell'art. 422 del D.P.R. 15 marzo 2010, n°90;

- che NAVARM ha comunicato alla Società in data 15.05.2015 il prezzo di cessione per le quattro Unità Navali e per le pp.dd.rr. cedibili;

- che la Società in data 18.05.2015 ha comunicato l'accettazione del prezzo delle quattro Unità Navali e di quello a corpo delle pp.dd.rr. cedibili;

- che la Società ha sottoscritto il "Patto di integrità" allegato al presente contratto.

CONSIDERATO

- che l'acquisto da parte della Società delle precitate Unità navali, oggetto del presente Contratto, è esclusivamente finalizzato alla vendita delle medesime alla Guardia Costiera della

Repubblica Popolare del Bangladesh, previo refitting e ammodernamento delle predette Unità Navali;

- che il contratto di vendita tra la Società e la Guardia Costiera della Repubblica Popolare del Bangladesh diverrà efficace subordinatamente all'avveramento di alcune condizioni (inclusa l'autorizzazione ministeriale di cui alla Legge 185/1990);

- che la mancata efficacia del contratto tra la Società e la Guardia Costiera della Repubblica Popolare del Bangladesh condizionerà risolutivamente il presente Contratto;

- che l'eventuale risoluzione anticipata del contratto di vendita tra la Società e la Guardia Costiera della Repubblica Popolare del Bangladesh determinerà la risoluzione del presente Contratto limitatamente alla parte non ancora eseguita.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 (CONDIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE)

Le premesse e i considerata fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Per l'esecuzione del presente contratto valgono, ove applicabili e non derogate dalle presenti condizioni contrattuali, le condizioni fissate nel regolamento

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature and stamp
MINISTERO DELLA
GUARDIA COSTIERA

recante disciplina delle attività contrattuali del Ministero della Difesa D.P.R. 15 novembre 2012, n°236, che, benché non allegato al presente contratto, ai sensi dell'art.99 R.C.G.S., ne costituisce parte integrante.

ARTICOLO 2 (RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

Il Responsabile del Procedimento è il Capo della 1^Divisione.

ARTICOLO 3 (TUTELA DELLA SICUREZZA DELLO STATO)

La fornitura oggetto del presente contratto non è soggetta a vincolo derivante da classifica di sicurezza dello Stato.

ARTICOLO 4 (OGGETTO)

L'Amministrazione vende alla Società, al solo fine della cessione successiva al loro "refitting" e ammodernamento, alla Guardia Costiera della Repubblica Popolare del Bangladesh, le corvette "Minerva" "Urania" "Danaide" e "Sibilla" nelle condizioni di efficienza e di completezza in cui si trovano prive del Sistema di Combattimento a meno di n°6 (sei) mitragliere da 25/80 nonché le parti di rispetto (pp.dd.rr.) come elencate negli allegati al presente contratto.

ARTICOLO 5 (OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI MATERIALI NOCIVI) .

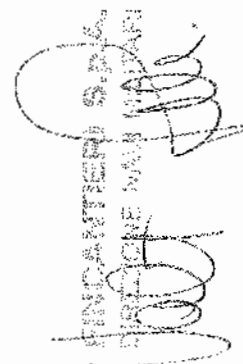
Le Unità Navali saranno cedute alla Società unitamente alle mappature amianto esistenti. La Società si farà carico di tutte le attività necessarie per la bonifica totale dei materiali contenenti amianto attualmente presenti a bordo rilasciandone apposita certificazione e sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nei confronti della Guardia Costiera della Repubblica Popolare del Bangladesh.

Per ogni Unità Navale la Società si impegna a consegnare alla Guardia costiera della Repubblica popolare del Bangladesh l'Inventario dei Materiali Pericolosi - ulteriormente presenti a bordo anche a valle dei lavori di retrofitting - elaborato in conformità alle prescrizioni di cui al regolamento (UE) N.1257/2013.

ARTICOLO 6 (PREZZO)

L'importo complessivo dell'alienazione delle quattro Unità navali e delle pp.dd.rr. è pari ad € 11.117.161,70 (Euro undicimilionicentodiciassette-milacentosessantuno/settanta) così suddiviso:

- **Lotto n°1:** Nave Minerva per un importo pari ad €



2.414.706,95 (euro duemilioni quattrocento-
quattordicimilasettecentosei/novantacinque);

- **Lotto n°2:** Nave Sibilla per un importo pari ad €
2.386.997,35 (euro duemilioni trecentottantaseimila-
novecentonovantasette/trentacinque);

- **Lotto n°3:** Nave Danaide per un importo pari ad €
2.808.277,32 (euro duemilioni ottocentottomila-
duecentosettantasette/trentadue);

- **Lotto n°4:** Nave Urania per un importo pari ad €
3.392.274,86 (euro tremilioni trecentonovantadue-
miladuecentosettantaquattro/ottantasei);

- **Lotto n°5:** pp.dd.rr. per un importo pari ad €
114.905,22 (euro centoquattordicimilanovecento-
cinque/ventidue).

ARTICOLO 7 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Fino al momento dell'approvazione nei modi di legge
di cui all'art.17.1 del presente contratto,
l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere
dal presente contratto, anche parzialmente, con
preavviso scritto di 15 gg.ss. nel caso in cui la
tutela del preminente interesse pubblico non renda
più perseguibile le cessioni in oggetto e senza che
la Società possa sollevare eccezione alcuna o
richiedere compenso a qualsiasi titolo, tranne

quanto dovuto per la copertura dei costi già sostenuti.

ARTICOLO 8 (DEPOSITO CAUZIONALE)

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, la Società ha presentato la fideiussione bancaria n° IGT0010000199/15 rilasciata, in data 27.05.2015, dal "BANCO SANTANDER S.A." con sede in Paseo de Pereda 9-12, Santander (SPAGNA) e con filiale in Milano, Via Arrigo Boito nr.10, per un importo di € 2.223.432,34 (Euro duemilioni duecentoventitremilaquattrocentotrentadue/34), pari al 20% (venti) del prezzo di cessione delle Unità navali e delle pp.dd.rr..

Il predetto deposito sarà svincolato entro 30 giorni dall'avvenuta consegna alla Società della quarta Unità nonché delle pp.dd.rr. o nel diverso termine di cui all'articolo 17 comma secondo e terzo.

ARTICOLO 9 (TERMINI DI ADEMPIMENTO)

9.1. La consegna delle prime due Navi (Lotto 1 e Lotto 2) alla Società ed il trasferimento delle stesse dalla base navale di Augusta al cantiere dovrà avvenire entro 30 giorni solari dalla data di efficacia del presente contratto. La consegna delle restanti due Navi (lotto 3 e Lotto 4) ed il loro

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature
AUGUSTA S.P.A.
DIREZIONE AMMINISTRATIVA

trasferimento dalla base navale di Augusta dovrà avvenire entro 30 giorni solari dalla data del 31 marzo 2016.

9.2. La Società dovrà provvedere a propria cura e spese al trasferimento delle Navi dalla base navale di Augusta al sito prescelto di esecuzione dei lavori.

9.3. La Società acquisirà la proprietà delle prime due Unità ad intervenuta efficacia del contratto di vendita con la Guardia Costiera della Repubblica del Bangladesh, che la Società dovrà comunicare all'Amministrazione, nonché ad avvenuta registrazione del decreto di radiazione delle stesse. La data di trasferimento di proprietà coinciderà con l'ultimo dei due eventi precitati.

La proprietà delle restanti due Unità sarà acquisita al perfezionamento del relativo decreto di radiazione.

9.4. La consegna in capo alla Società dovrà risultare da apposito verbale che sarà trasmesso a NAVARM 12^ Divisione per gli adempimenti relativi allo scomputo del prezzo, aumentato o diminuito delle eventuali penalità, come stabilito al successivo articolo 12.

9.5. Le pp.dd.rr. costituenti il lotto nr.5 saranno rese disponibili dall'Amministrazione presso i propri magazzini. Il prelievo delle pp.dd.rr. dai magazzini sarà a cura e carico della Società e dovrà avvenire entro 60 giorni solari dalla data di ricezione da parte della Società della comunicazione della disponibilità al prelievo.

9.6. Qualora, per motivi dovuti a cause di forza maggiore, la Società non possa procedere al trasferimento delle Unità o al prelievo delle pp.dd.rr. nei termini previsti, dovrà darne comunicazione all'Amministrazione, eventualmente ai sensi del successivo art.10.

9.7. Tutti i materiali/sistemi ancora imbarcati non oggetto di cessione alla Guardia Costiera della Repubblica Popolare del Bangladesh saranno sbarcati e riposti nei magazzini della Marina Militare o alienati secondo le indicazioni dei delegati dell'Amministrazione con oneri a cura della Società.

9.8. Tutte le comunicazioni da parte della Società, soggette a termini stabiliti nel presente contratto saranno effettuate, facendo fede la data di ricezione da parte dell'Amministrazione, mediante Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo:

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

navarm@postacert.difesa.it.

ARTICOLO 10 (PROROGA DEI TERMINI)

Qualora la Società, per cause ad essa non imputabili, non sia in grado di ultimare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel termine stabilito in contratto, ha facoltà di richiedere la proroga di tale termine.

La richiesta di proroga deve essere formulata tempestivamente ed adeguatamente motivata nei confronti del responsabile unico del procedimento, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

ARTICOLO 11 (MODALITA' DI RISCOSSIONE)

L'importo complessivo di cui all'art.6 del presente contratto suddetto verrà scomputato dal prezzo ancora dovuto per i contratti stipulandi fra la l'Amministrazione e la Società aventi ad oggetto la sosta A.M.V di Nave Vespucci, la sosta S.M.C.O. del Sommergibile Scirè e per il contratto di Temporary Support per il Sistema di Piattaforma delle UU.NN. classe Orizzonte in corso di esecuzione. Ad esso verrà sommato l'ammontare complessivo delle eventuali penalità comminate ai sensi del successivo art.12

ARTICOLO 12 (PENALITÀ)

12.1. Ai fini dell'applicazione delle penalità, i termini di tempo previsti al precedente art. 9 saranno, nell'ambito di ciascun lotto, sommati e considerati come un unico termine complessivo. Qualora la Società incorra in ritardi ad essa imputabili rispetto ai suddetti termini sarà sottoposta alla penalità giornaliera pari allo 1,0 per mille dell'importo del lotto, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo del lotto cui l'inadempienza si riferisce.

12.2. Tutte le penalità comminate in base ai precedenti paragrafi saranno conteggiate separatamente e addebitate cumulativamente, ma il loro ammontare complessivo non potrà superare il 10% dell'importo complessivo contrattuale.

12.3. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento ha la facoltà di proporre all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

12.4. L'eventuale domanda della Società per ottenere la disapplicazione delle penalità nelle quali fosse

Laurea

offici

*LAUREA S.p.A.
Sede legale
via ...
...*

incorsa, dovrà essere presentata al responsabile unico del procedimento, a pena di decadenza, non oltre 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione via posta elettronica certificata con la quale è stata comunicata l'applicazione delle penalità. La domanda, completa degli eventuali documenti giustificativi o contenente l'espressa riserva della loro presentazione appena possibile, è indirizzata al responsabile unico del procedimento, il quale provvederà ad inoltrarla all'ufficio competente, dopo averla corredata delle proprie osservazioni.

ARTICOLO 13 (REVISIONE PREZZI)

Non è ammessa la revisione dei prezzi.

ARTICOLO 14 (ONERI CONTRATTUALI E FISCALI)

14.1 Sono a carico della Società, in conformità con quanto previsto dagli articoli 16-bis e 16-ter del R.D. 18 novembre 1923, n°2440, le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e quante altre inerenti al presente contratto, per le quali la Società è tenuta a versare sul Conto Corrente Postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, con specificazione

analitica.

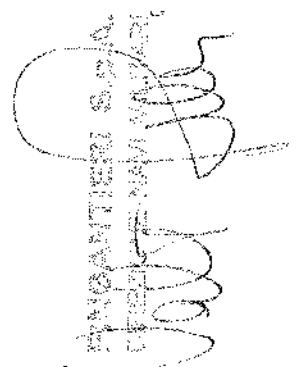
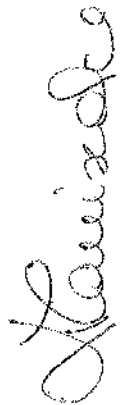
14.2. Il versamento della somma di cui al precedente comma, dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni solari dalla data di stipulazione del presente contratto, con la conseguenza che, in caso di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni fino alla data dell'effettivo versamento. L'attestato del versamento dovrà essere immediatamente prodotto al Ministero della Difesa - NAVARM, 11^a Divisione - per essere allegato al contratto.

14.3. Le cessioni e prestazioni costituenti oggetto del presente contratto, in quanto relative a cessioni di Unità navali e beni destinati a bordo non sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n°633.

14.4. L'imposta di registro, giusta quanto disposto dall'articolo 40 del D.P.R. 26/04/1986, n°131, e successive modificazioni, è dovuta nella misura fissa di € 200,00 (euro duecento/00).

ARTICOLO 15 (DOMICILIO DELLA SOCIETA')

A tutti gli effetti del presente contratto la



Stampa: MAGGIORATI S.p.A. - C.A.B. - 20121 Milano - Via ...

Società elegge domicilio in Genova - Via Cipro n°11
presso la Direzione Navi Militari.

ARTICOLO 16 (OBBLIGHI DI CONDOTTA)

La Società, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, e in aggiunta alla sottoscrizione del patto di integrità citato nelle premesse e allegato al presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/04/2013, n°62 recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi dell'art. 2 comma 3 dello stesso D.P.R.

A riguardo, si dà atto che l'Amministrazione ha trasmesso alla Società, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 62/2013, copia del Decreto stesso, per promuoverne l'integrale conoscenza. La Società si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione qualora richiesta.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 sarà sottoposta ad una valutazione caso per caso che tenga conto della gravità e della entità

della medesima, comportando l'applicazione di sanzioni che vanno dalla multa sino alla risoluzione del contratto.

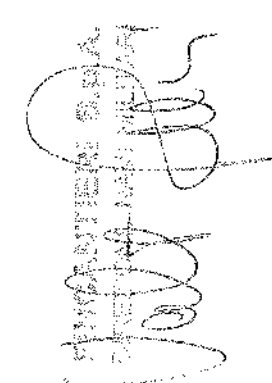
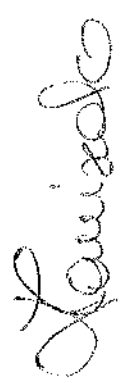
Qualora riscontri l'eventuale violazione, l'Amministrazione contesterà per iscritto alla Società il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o non risultino accoglibili, l'Amministrazione darà applicazione alle sopra menzionate disposizioni.

ARTICOLO 17 (VINCOLO CONTRATTUALE)

17.1. Il presente contratto, mentre vincola la Società contraente fin dal momento della sua sottoscrizione, non sarà obbligatorio per l'Amministrazione Difesa se non dopo che sarà approvato nei modi di legge.

17.2. Nel caso in cui il contratto tra la Guardia Costiera della Repubblica Popolare del Bangladesh e la Società non sia divenuto efficace entro 365 gg. solari dalla data di notifica dell'avvenuta approvazione del presente contratto, la Società potrà ritenersi liberata da tutti gli obblighi contrattuali mediante comunicazione espressa.

17.3. In caso di risoluzione anticipata

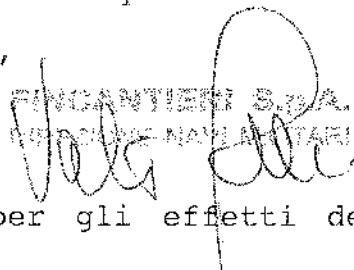


dell'anzidetto contratto tra la Società e la Guardia Costiera della Repubblica Popolare del Bangladesh, il presente Contratto sarà risolto a far data dalla comunicazione della Società all'Amministrazione attestante la suddetta risoluzione anticipata, limitatamente alla parte a tale data non ancora eseguita. In tale ipotesi, le Parti saranno liberate dalle rispettive obbligazioni contrattuali concernenti le Unità Navali e le pp.dd.rr. che non fossero state ancora consegnate.

E richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti, le quali da me interpellate lo approvano e con me lo sottoscrivono.

È scritto a macchina da persona di mia fiducia - legge 27 dicembre 1975, n°790 - ma per mia cura datato a mano, in pagine n°19, e in fogli n°10 di cui si compone fin qui.

p. LA SOCIETA'



Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 C.C., la Società dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole:

ART. 7 - Clausola di Salvaguardia;

ART. 16 - Obblighi di condotta.

P. LA SOCIETA'

FINCANTIERI S.p.A.
DIREZIONE GENERALE MILANO

P. L'AMMINISTRAZIONE DIFESA

glaysofer

L'UFFICIALE ROGANTE

Olivia Tanisolo